

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.

(documento approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 30.04.2013)

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della società.

Capo II

COSTITUZIONE

Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono intervenire gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto.

2. Possono partecipare all'assemblea dirigenti o dipendenti della società o delle società del gruppo e gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, **dà notizia** all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3 Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione.

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea **ha inizio** nel luogo di svolgimento della riunione almeno **1 ora prima** di quella fissata per l'inizio **dell'assemblea**, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. **Hanno diritto di intervenire** in assemblea coloro che esibiscono al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e in favore dei quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario che ne comprovi la legittimazione, in conformità alla normativa vigente.

Il personale incaricato dalla società **rilascia** apposito documento di partecipazione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari. **Il personale incaricato**, al termine delle operazioni di controllo **predispone** la lista degli intervenuti all'assemblea.

3. Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dall'intestatario della comunicazione di cui al comma 2 o da suo legale rappresentante o da specifico mandatario.

L'avente diritto al voto che partecipa all'assemblea non può contemporaneamente rilasciare delega per parte dei propri voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. È possibile delegare soggetti diversi, per i diversi argomenti all'ordine del giorno, ciascuno per la totalità dei voti spettanti. In tal caso la delega deve riportare gli argomenti per i quali è rilasciata.

4. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione **non possono essere utilizzati** apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4 Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. **All'ora fissata** nell'avviso di convocazione **assume** la **presidenza** dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

2. **Il Presidente** dell'assemblea **è assistito** da un segretario, anche non socio. **Il Presidente può richiedere** l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. **Il segretario e il notaio possono farsi assistere** da persone di propria fiducia **e avvalersi** di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. **Il presidente può farsi assistere** dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4. **Il Presidente può farsi assistere** anche da esperti esterni appositamente invitati.

5. **Il Presidente**, anche su segnalazione del personale incaricato, **risolve** le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.

6. **Il Presidente comunica** il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. **Il Presidente**, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, **dichiara** aperti i lavori assembleari.

7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, **il Presidente ne dà comunicazione** e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Capo III

DISCUSSIONE

Art. 5 Ordine del giorno

1. **Il Presidente** e, su suo invito, **coloro che lo assistono** ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, **illustrano** gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, **il Presidente**, sempre che l'assemblea non si opponga, **può seguire** un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e **può disporre** che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6 Interventi e repliche

1. **Il Presidente** dell'assemblea **regola** la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

2. I **legittimati** all'esercizio del diritto di voto, **possono chiedere la parola** sugli argomenti posti in discussione **una sola volta**, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I **legittimati** all'esercizio del diritto di voto **possono** altresì **formulare proposte e domande**. La **richiesta può essere avanzata** fino a quando **il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione** sull'argomento oggetto della stessa.

3. **Il Presidente stabilisce** le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.

4. **Il Presidente** o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, **rispondono** alle domande poste prima dell'assemblea che reputa di interesse generale e risponde alle domande ricevute nei termini in cui non è ancora stata data risposta. Il Presidente risponde alle domande e sulle questioni poste dagli intervenuti durante l'assemblea, oppure al termine di tutti gli interventi. Può essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

5. **Coloro** che hanno chiesto la parola hanno **facoltà di breve replica**.

6. **Il Presidente**, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, **predetermina la durata degli interventi e delle repliche** al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

7. Il presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno e a domande concernenti: *(i)* informazioni riguardanti terzi; *(ii)* informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.

8. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il **Presidente dichiara** chiusa la discussione.

Art. 7 Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione **il Presidente**, ove ne ravvisi l'opportunità, **può sospendere i lavori** per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8 Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, **il Presidente può togliere la parola** qualora **l'intervenuto parli senza averne la facoltà** o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

2. **Il Presidente può togliere la parola**, previo richiamo, **nel caso di manifesta non pertinenza** dell'intervento all'argomento posto in discussione.

3. **Il Presidente può togliere la parola** in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, **il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento**. Ove tale richiamo risulti vano, **il Presidente può disporre l'allontanamento** dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV

VOTAZIONE

Art. 9 Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, **il Presidente riammette all'assemblea gli esclusi** a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

2. **Il Presidente può disporre**, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 **Votazione**

1. **Il Presidente stabilisce**, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

2. Nella votazione per liste, o a maggioranza relativa, si conteggiano solo i voti favorevoli a ciascuna lista o candidato; coloro che non hanno espresso il voto sono considerati astenuti. Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti.

Nelle votazioni per liste previste per la nomina di amministratori e sindaci, le proposte di nomina sono presentate attraverso liste accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati depositate e pubblicate in ottemperanza della normativa vigente.

3. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale **il Presidente**, anche avvalendosi del segretario o del notaio, **dichiara** all'assemblea i risultati delle votazioni.

4. Al termine di ciascuna votazione, il presidente raccoglie le dichiarazioni obbligatorie previste dalla legge e dai regolamenti rese nei casi in cui rappresentanti o delegati esprimano voti in modo difforme alle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

CAPO V

CHIUSURA

Art. 11 **Chiusura lavori**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, **il Presidente dichiara chiusa** la riunione.

Art. 12 **Verbale dell'assemblea e allegati**

Il verbale riporta, anche in allegato:

- il testo delle deliberazioni messe in votazione;

- la sintesi degli interventi e delle risposte fornite;
- l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti, contrari, favorevoli;
- l'indicazione dei voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute e delle motivazioni del voto difforme;
- l'elenco nominativo dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato ad ogni singola votazione.

Il Presidente consegna al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti